

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 21/11/2024

FATTO

Il ricorrente, in data 19 giugno 2019, ha sottoscritto con l'intermediario due contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili.

Ha inoltre riferito di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente il finanziamento richiamando altresì il reclamo del 3 luglio 2024, con il quale ha contestato il conteggio di estinzione effettuato dall'intermediario relativamente al contratto sopra indicato, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo di €. 903,90, relativamente al contratto n.***817, e di €. 1.176,93, relativamente al contratto n. ***049. Oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo, per entrambi i contratti, nonché importo pari a euro 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito che:

- il modulo contrattuale utilizzato è stato considerato conforme alla normativa vigente al momento della sottoscrizione tanto dai Collegi ABF quanto dalla giurisprudenza ordinaria; a tal riguardo, cita le rispettive decisioni (ex plurimis, Collegio di Palermo – decc. n. 26068/21; Collegio di Napoli – decc. n. 22/22; Collegio di Roma – decc. n. 24491/21; n. 24016/21; Trib. di Roma n. 49639/2020 Trib. Napoli n. 2391/20).
- il contratto de quo è stato sottoscritto prima del 25.07.2021 e dunque eccepisce che la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del cliente all'atto di

estinzione anticipata del rapporto emergano: dall'analitica descrizione delle voci di costo up front (cioè da Commissioni di istruttoria e Provvigioni all'intermediario del Credito) e dall'espressa indicazione nel modulo contrattuale della circostanza che Commissioni di istruttoria, Provvigioni all'Intermediario del credito ed Imposte e tasse sarebbero rimaste interamente a carico del Cliente e non sarebbero state quindi restituite in proporzione al tempo rimanente tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto; dall'avvenuto rimborso già in sede di conteggio estintivo delle voci di costo ristorabili (spese per le comunicazioni periodiche, spese di incasso quote).

Parte resistente eccepisce altresì che:

- in sede di conteggio inoltre, allorché residuavano 72 rate su 120 totali la Banca ha riconosciuto al Cliente una riduzione del costo totale del credito comprensiva dell'abbuono degli interessi sulle rate future di €2.580,67;
- le provvigioni all'intermediario del credito costituiscano un compenso per attività up front che sono state fatturate dall'intermediario non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento (cfr. fattura doc. 4 ctd) e poi debitamente pagate dalla Banca all'intermediario;

Anche delle commissioni di istruttoria, parte resistente prospetta la natura up front, affermando che anche l'ABF fin da epoca risalente abbia escluso la rimborsabilità persino nel caso in cui il contratto le indichi "senza alcuna descrizione – presente invece nel caso di specie - poiché già solo "lo stesso richiamo all'attività istruttoria sia idoneo ad identificare lo svolgimento di compiti relativi alla fase preliminare alla concessione del prestito, in quanto tale non soggetta a maturazione nel tempo, con la conseguenza che alcun diritto alla restituzione può essere riconosciuto in favore del ricorrente", (Coll. Collegio di Napoli, dec. n. 7847/2016).

Parte resistente eccepisce inoltre che il vecchio art. 125-sexies, comma 1 TUB, quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza Lexitor, in ogni caso non consente a parte ricorrente di ottenere dalla banca il rimborso pro rata temporis di tutti i costi che reclama.

L'intermediario si oppone anche alla richiesta di refusione delle spese di assistenza tecnica, poiché essa si pone in contrasto con quanto stabilito dall'orientamento ormai consolidato dei Collegi ABF, affermando che il contratto in questione non vede applicabili le ipotesi di esclusione dell'indennizzo per estinzione anticipata contemplate dall'art. 125-sexies, c. 3 e nel caso di specie la corretta applicazione di tali condizioni contrattuali è facilmente riscontrabile.

Infine parte resistente afferma che l'importo dell'indennizzo della commissione di estinzione sia stato calcolato nel rispetto delle condizioni sopra riportate, avendo la Banca applicato il valore dell'1% sul debito residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Conseguentemente, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. *up front*.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

L'art. 125 sexies T.U.B. novellato – così come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

L'originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, l'applicazione «dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Su quest'ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"».

Secondo la più recente interpretazione dell'Arbitro, in continuità sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso "Lexitor"), sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, decisione di assoluto rilievo nell'ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi cd. *recurring* anche i costi *up front*.

Ciò premesso, preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario in merito alla richiesta di rimborso di parte delle commissioni dell'intermediario del credito.

Ed in particolare, sull'eccezione dell'intermediario secondo cui gli oneri di distribuzione non sarebbero rimborsabili, si evidenzia come i Collegi territoriali hanno condiviso il principio espresso dal Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è l'accipiens del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato.

In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. *recurring*. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (Collegio di coordinamento nella Decisione n. 6816 del 27 marzo 2018).

Dunque l'eccezione formulata dall'intermediario non può trovare accoglimento e va esaminato il merito della domanda restitutoria.

Invece, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, giova evidenziare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell'intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal

Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

In relazione ai contratti in esame parte istante ha chiesto il rimborso della somma complessiva di €. 2.080,83 oltre interessi legali a far data dalla singola estinzione anticipata, per le spese di istruttoria e per le commissioni di intermediazione creditizia.

Tali commissioni avrebbero natura *up front*: entrambe descrivono infatti delle attività che si esauriscono con l'erogazione del finanziamento stesso. (Cfr. Palermo n. 1006/24; Milano n. 1450/24; Torino n. 7901/2023; Bologna n. 7580/2023 Bari n. 11178/23; Roma n. 12872/2020).

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata – per il contratto n.***817 per l'importo di €157,19, e per il contratto n.***049 per l'importo di €123,69 – il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 31/03/2020) ha chiarito che «[l]a previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Con la decisione n. 11679 del 05/05/2021, poi, che «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Ora, nel caso di specie, la durata residua dei contratti al momento dell'estinzione era superiore a un anno e il debito residuo era superiore a 10.000 euro, perciò non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B. Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse pari a 15.719,19 euro per il contratto n.***817 e pari a 12.369,69 per il contratto n.***049, sicché l'indennizzo per l'anticipata estinzione sarebbe stato applicabile nella misura massima, rispettivamente, di € 157,19 e di €. 123,69. L'intermediario ha dunque liquidato correttamente la commissione in parola.

Non può accogliersi, invece, la domanda di rimborso delle spese legali data la natura seriale del ricorso.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tengono conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi è evidenza in atti.

Relativamente al contratto nr. ***817:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	6,00%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	35,97%						
Spese di istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	143,88 €		143,88 €
Commissione Intermediazione Creditizia				1.172,00 €	Up front	Curva degli interessi	421,57 €		421,57 €
Totale									565,45 €

Relativamente al contratto nr. ***049:

rate complessive	120	rate scadute	55	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	65	TAN	7,13%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	32,62%						
Spese di istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	130,48 €		130,48 €
Commissione di intermediazione creditizia				1.772,80 €	Up front	Curva degli interessi	578,29 €		578,29 €
Totale									708,77 €

Per le ragioni esposte, il ricorso merita parziale accoglimento nella misura indicata nel prospetto che precede, per la somma complessiva di €. 1.274,22, oltre interessi legali dal reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.274,22, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI